



**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

## **Corte costituzionale**

**(1)**

**La Corte costituzionale censura la legge della Regione Lazio nella parte in cui, nella quantificazione dell'oblazione, equipara irragionevolmente l'ipotesi dell'accertamento di conformità (in cui v'è un vizio formale) alla sanatoria conseguente ad annullamento del permesso di costruire (in cui v'è un vizio sostanziale) e precisa la differenza che intercorre fra l'oblazione di cui all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l'istituto previsto dall'art. 162 cod. pen., ribadendo in che limiti la verifica della doppia conformità integri un principio fondamentale nella materia «governo del territorio».**

**[Corte costituzionale, sentenza 9 gennaio 2019, n. 2 – Pres. Lattanzi, Red. Barbera](#)**

Con la sentenza in rassegna la Corte, ritenendo fondata una questione sollevata dal T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, lettera a), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) per violazione del principio di ragionevolezza. Tale norma, nel disciplinare in ambito regionale la procedura di accertamento di conformità

di interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, prevede che il rilascio del permesso in sanatoria o la denuncia di inizio attività in sanatoria – se l'intervento eseguito è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell'esecuzione e a quello della richiesta (cosiddetta "doppia conformità") – siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, *«di un importo pari al valore di mercato dell'intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione»*, analogamente a quanto previsto dall'art. 20 della medesima legge regionale per l'ipotesi più grave di sanatoria conseguente al successivo annullamento del titolo edilizio. A conferma della irragionevolezza la Corte adduce il fatto che la disciplina statale – agli artt. 36 e 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – prevede costi differenziati per le due forme di sanatoria dell'abuso, in termini che non si giustificano se non in ragione dell'evidente minor disvalore della condotta di chi abbia realizzato un intervento conforme alla normativa urbanistico-edilizia.

**Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

(2)

**La Corte costituzionale boccia la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative disposta con legge regionale, trattandosi di disciplina che interferisce con la tutela della concorrenza riservata alla legge statale.**

**[Corte costituzionale, sentenza 9 gennaio 2019, n. 1 – Pres. Lattanzi, Red. Morelli](#)**

Con la sentenza in rassegna la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26.

Precisa al riguardo la Corte, all'esito di un'ampia ricognizione della problematica anche alla luce del diritto comunitario, che *“Come, infatti, anche di recente ribadito dalla sentenza n. 118 del 2018 (in linea con le precedenti sentenze n. 157 e n. 40 del 2017), la tutela dell'affidamento degli operatori balneari riguarda una «sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni», per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui «criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo», i quali «devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.»”*.

**Si segnala sul punto Corte di giustizia dell'UE 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/14, oggetto della news US in data 18 luglio 2016.**

## **Corte di cassazione, sezioni unite civili**

**(3)**

**Le Sezioni unite attribuiscono al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia riguardante la legittimità degli esiti della procedura di gara, volta ad individuare i contraenti per i contratti di locazione da stipularsi da parte del concessionario del trasporto locale.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 gennaio 2019, n. 332 – Pres. Tirelli, Est. Genovese](#)**

Le Sezioni unite, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 24 aprile 2017, n. 1899, dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la controversia riguarda la contestazione della

legittimità degli esiti della procedura di gara, volta ad individuare i contraenti per lo svolgimento dell'attività di bar ristorazione da stipularsi da parte del concessionario del trasporto locale (l'Azienda Trasporti Milanese - ATM SpA), con riguardo agli immobili commerciali concessi (ad ATM, società *in house*, «annoverabile nell'ambito degli organismi di diritto pubblico») dal Comune di Milano e posti nelle stazioni della metropolitana, atteso che il rapporto tra il concedente e il concessionario non ha alcun rilievo per il terzo contraente, che resta del tutto estraneo al primo accordo, che ne costituisce un mero presupposto e, pertanto, il rapporto tra il concessionario e il terzo si risolve in un contratto di diritto privato.

**Analoga questione è stata decisa con sentenze Cass. civ., sez. un., 9 gennaio 2019, n. 331; Cass. civ., sez. un., 9 gennaio 2019, n. 330; Cass. civ., sez. un., 9 gennaio 2019, n. 329.**

**Per un approfondimento della problematica si rinvia alla News US del 6 marzo 2017 redatta a commento di Cass. civ., sez. un., ordinanza 27 febbraio 2017, n. 4884, relativa al rapporto di subconcessione avente per oggetto l'utilizzo di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività commerciale.**

(4)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla esclusione dalla competizione elettorale di una lista il cui contrassegno e la cui sigla palesano chiaramente l'ispirazione all'ideologia nazista.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 31 dicembre 2018, n. 33692 – Pres. Vivaldi, Est. Giusti](#)

Le Sezioni unite, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 29 maggio 2018, n. 3232, chiariscono che ciò che l'associazione politica ricorrente lamenta sono meri *errores in procedendo*, i quali non possono, solo in ragione della gravità della violazione che si assume essere stata commessa, ridondare in un superamento degli ambiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. civ., sez. un., 25

luglio 2011, n. 16165; Cass. civ., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9687; Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2013, n. 25796; Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2018, n. 16973; Cass. civ., sez. un., 9 luglio 2018, n. 20686; Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2018, n. 31103); che, in altri termini, gli ipotizzati errori non ineriscono né all'essenza della giurisdizione né al superamento dei limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2018, n. 20168); che non è infatti consentita la censura della sentenza con la quale il giudice amministrativo adotti una interpretazione di una norma processuale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda (Corte cost., sentenza n. 6 del 2018). L'associazione politica ricorrente prospetta, poi, il diritto a partecipare alle competizioni elettorali, lamentandosi che siano state utilizzate le vicende storiche del passato per ricusare, oltre 70 anni dopo i fatti, delle liste presentate in due piccoli paesi. Anche questa censura non può trovare ingresso, per l'assorbente ragione che essa non si correla con la ratio che sostiene la sentenza impugnata: la doglianza fa infatti valere profili attinenti al merito della controversia, laddove la decisione del Consiglio di Stato ha risolto in rito l'appello, dichiarandolo inammissibile sotto un duplice e concorrente profilo senza scendere all'esame del fondo del gravame.

(5)

**Le Sezioni unite si pronunciano ancora sull'ampiezza del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, con specifico riferimento all'errore revocatorio.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 31 dicembre 2018, n. 33691 – Pres. Vivaldi, Est. Giusti](#)**

Le Sezioni unite, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 31 agosto 2017, n. 4124, chiariscono che il ricorrente, nel reiterare censure già svolte con il ricorso innanzi al TAR, deduce *errores in procedendo* e *in iudicando* che fuoriescono dall'ambito del sindacato esercitabile dalle Sezioni unite nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato, giacché il ricorso per cassazione avverso le stesse è

ammesso per i "soli" motivi inerenti alla giurisdizione; che l'intervento delle Sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dal supposto "*errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa*", tanto più che l'ordinamento processuale prevede, avverso le sentenze del Consiglio di Stato affette da un tale vizio, l'apposito rimedio della revocazione, esperibile all'interno del plesso della giurisdizione amministrativa (art. 106 cod. proc. amm.).

(6)

**Le Sezioni unite esaminano il caso della denunciata illegittima composizione del collegio giudicante del C.g.a. a motivo del cumulo, in capo al giudice estensore della sentenza impugnata, di funzioni normative e di quelle giurisdizionali.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 31 dicembre 2018, n. 33690 – Pres. Vivaldi, Est. Giusti](#)**

Le Sezioni unite, data la particolare rilevanza di tale questione di diritto (se cioè integri un motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm., la deduzione con cui si lamenti il difetto di terzietà-imparzialità del collegio giudicante del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la sua illegittima composizione, in ragione del cumulo, in capo al giudice estensore della sentenza impugnata, di funzioni giurisdizionali e di funzioni - nel ricorso prospettate come - normative, derivanti dall'essere egli componente della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana, chiamata a determinare le norme relative all'attuazione dello statuto stesso; che, data la particolare rilevanza di tale questione di diritto), ritengono opportuno il rinvio all'udienza pubblica, che costituisce il luogo privilegiato nel quale, all'esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica.

(7)

**Le Sezioni unite statuiscano che il Consiglio di Stato può pronunciarsi sugli effetti di una transazione rilevante ai fini dell'accertamento della legittimità della scelta del socio privato di una società mista nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 31 dicembre 2018, n. 33686](#)  
[– Pres. Tirelli, Est. Di Virgilio](#)**

Le Sezioni unite, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 13 dicembre 2016, n. 5234, chiariscono che il Consiglio di Stato non ha fatto altro che pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti di diniego della «salvaguardia» opposto dall'Autorità d'Ambito e, nel provvedere a riguardo, ha valutato la sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art.113, comma 15-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, e in particolare, se potesse ritenersi ABM s.r.l. società a capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Nel condurre detta valutazione, propria del giudice amministrativo, questi ha concluso per il diniego della «salvaguardia», rilevando che mancava la gestione di un servizio idrico integrato e che nella compagine sociale, il socio privato non era stato scelto sulla base di una legittima e valida procedura ad evidenza pubblica, ma in forza di una transazione, e pertanto di un atto a valenza meramente privatistica. Così statuendo, il Consiglio di Stato non si è affatto pronunciato sui diritti nascenti dalla transazione o comunque sull'assetto di interessi determinato dalla stessa, né sulla qualità di socio di Crea s.p.a., ma sul profilo del rispetto della scelta del contraente con la procedura ad evidenza pubblica, requisito previsto dal comma 15-*bis* dell'art.113 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di valutare la legittimità o meno dei provvedimenti di diniego della «salvaguardia», impugnati da ABM.

**(8)**

**Le Sezioni unite affermano che è inammissibile la denuncia del conflitto positivo di giurisdizione, intesa a denegare la giurisdizione dello stesso giudice adito dalla parte, che sia rimasta soccombente solo nel merito.**

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 31 dicembre 2018, n. 33685](#)

[- Pres. Tirelli, Est. Di Virgilio](#)

Le Sezioni unite, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 11 agosto 2016, n. 3618, chiariscono che la previsione della denunciabilità del conflitto «*in ogni tempo*» non è in alcun modo in contrasto con il principio limitativo della rilevabilità del difetto di giurisdizione da parte di chi abbia adito proprio quel plesso giurisdizionale, posto che anche nel caso che qui interessa la parte che solleva il conflitto è la stessa che ha agito davanti al Giudice, in tesi fornito di giurisdizione, e, vittorioso su detta questione, è rimasto soccombente nel merito. E' di chiara evidenza, infatti, come l'indicazione temporale costituisca un profilo diverso da quello dell'ammissibilità del mezzo, sul quale incide, e si pone quale presupposto, la soccombenza sulla questione di giurisdizione. Deve pertanto ritenersi inammissibile la denuncia del conflitto positivo di giurisdizione, intesa a denegare la giurisdizione dello stesso Giudice adito dalla parte, che sia rimasta soccombente solo nel merito.

**Con la pronuncia in rassegna le Sezioni unite estendono all'ipotesi di conflitto positivo di giurisdizione ex art. 362, comma 2 n. 1 c.p.c., il principio di diritto affermato a partire da Cass. civ., sez un., 20 ottobre 2016, n. 21260, in caso di ricorso ai sensi dell'art. 362, comma 1, c.p.c. (confermato da ultimo da Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22439) secondo cui *“l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione”*.**

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**



Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(9)

Il Consiglio di Stato, sezione V, rimette alla Corte di giustizia UE una questione interpretativa sull'affidamento *in house* ex art. 192, comma 2, del Codice dei contratti.

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 7 gennaio 2019, n. 138 – Pres. Severini, Est. Contessa](#)

La sezione ritiene che deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue:

a) la questione se il diritto dell'Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell'art. 192, comma 2, del 'Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti *in house* su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento;

b) la questione se il diritto dell'Unione europea (e in particolare l'art. 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti *in house* in regime di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell'art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016) che impedisce a un'amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluripartecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell'Organismo pluripartecipato.

**Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

**(10)**

**Il C.g.a. si pronuncia sulla informativa antimafia sopravvenuta al contributo già erogato.**

**[C.g.a, sentenza 4 gennaio 2019, n. 3 – Pres. De Nictolis, Est. Simonetti](#)**

Precisa al riguardo il C.g.a. che è illegittima la revoca totale di un contributo pubblico conseguente ad informativa antimafia sopravvenuta se non sia fatto salvo, al momento della revoca, il pagamento del valore delle opere già eseguite, costituito dagli importi già da tempo erogati e spesi con relativa rendicontazione, ove il finanziamento fosse stato elargito sulla base di una prima informativa liberatoria.

**(11)**

**Il Consiglio di Stato, sezione V, chiarisce che è valida la notifica Pec effettuata all'Amministrazione all'indirizzo tratto dall'elenco Indice PA.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 dicembre 2018, n. 7026 – Pres. Saltelli, Est. Lotti](#)**

Precisa al riguardo la sezione che:

dall'entrata in vigore (19 agosto 2014) dell'art.16-sexies, d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'art. 52, d.l. 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, si impone certamente nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione) alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui all'art. 6-bis, d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al d.m. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendosi

che la notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione e, in tal senso, la prescrizione dell'art. 16-sexies prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo PEC del difensore, stante l'obbligo in capo a quest'ultimo di comunicarlo al proprio ordine e dell'ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 30139, ord., che richiama Cass. n.17048/2017).

La norma citata non solo depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consente pertanto la notificazione dell'atto in cancelleria ma sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma al contempo svuota di efficacia prescrittiva anche l'art. 82, r.d. n. 37 del 1934, posto che, stante l'obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, può avere rilievo unicamente in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria.

Nel processo amministrativo in regime PAT, in relazione al citato art. 16-sexies, richiamato dal comma 1-ter dell'art. 25 c.p.a., le conclusioni non possono che essere le stesse, in considerazione della ratio legis appena indicata e della necessità di assicurare lo svolgimento telematico del processo in ognuna delle sue fasi, senza alcuna soluzione di continuità che potrebbe pregiudicare l'efficienza e l'efficacia del sistema complessivamente considerato.

Ciò pur con alcuni adattamenti derivanti dall'attuale stadio evolutivo del PAT sotto il profilo tecnico e del suo essere sistema "ospite" di altre amministrazioni per la consultazione dei pubblici registri, nonché della mancata abrogazione o novella di alcune norme regolanti il processo amministrativo, di cui, tuttavia, deve essere accolta un'interpretazione adeguatrice per renderle compatibili con il nuovo sistema.

Residuano infatti alcune disposizioni che fanno riferimento o danno per presupposta l'elezione di domicilio in senso esclusivamente fisico: è il caso dell'art. 93 c.p.a., il cui contenuto applicativo deve tuttavia ritenersi

“svuotato” nel nuovo assetto regolativo del domicilio eletto, posto che esso regola una situazione che non dovrebbe più esistere (domicilio eletto o indicato in sentenza al quale far riferimento per la notificazione dell’impugnazione), salvo il caso in cui, per analogia con l’art. 16-sexies citato (e richiamato dall’art. 25, comma 1-bis, c.p.a.), sia impossibile effettuare la notifica via PEC, per causa imputabile al destinatario.

Ha aggiunto la Sezione che l’Indice PA è stato il primo indirizzario PEC di tutte le pubbliche amministrazioni, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 47).

Il d.l. n. 185 del 2008 prevedeva che le P.A., qualora non avessero provveduto ai sensi dell’art. 47 del CAD, avrebbero dovuto istituire una casella PEC, o analogo indirizzo di PEC, dandone comunicazione al CNIPA, che avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8).

La l. n. 228 del 2012 ha incluso tale indice tra i pubblici elenchi, come tale utilizzabile per tutte le notifiche, e l’art. 6-ter, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, lo ha inserito nel Codice dell’amministrazione digitale e ridenominato come Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi, ex d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, affidandone la realizzazione e gestione all’AGID, e definendolo pubblico elenco di fiducia, da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio e l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge (art. 9, comma 1). Inoltre risulta confluito al suo interno l’elenco di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012, in apposita sezione espressamente definita come pubblico elenco, ai fini delle notificazioni.

Alla stregua di tali osservazioni la notificazione del ricorso di primo grado, comunque effettuata presso un domicilio telematico PEC contenuto in un elenco pubblico a tutti gli effetti, è da ritenersi evidentemente pienamente valida ed efficace.

Si deve, infatti, ribadire che il comma 1-bis dell’art. 16-ter del citato d.l. n. 179 (comma aggiunto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90) ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall’art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012, dall’art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

D'altra parte, l'amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.

Pertanto, deve ritenersi che l'Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, come nel caso in esame, l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della giustizia.

(12)

**Il T.a.r. Catanzaro si pronuncia sul termine per proporre l'azione di risarcimento danni conseguente all'annullamento giurisdizionale del provvedimento lesivo.**

**[T.a.r. per la Calabria - Catanzaro, sezione II, sentenza 9 gennaio 2019, n. 37](#)  
[- Pres. Durante, Est. Levato](#)**

Ha chiarito il T.a.r. che il ricorrente asseritamente leso dall'attività amministrativa illegittima, ove non proponga azione autonoma ex art. 30, comma 3, c.p.a., è onerato ad agire per il ristoro dei danni entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo la domanda caducatoria avanzata dallo stesso, abbia annullato l'atto amministrativo, quale condizione necessaria per l'integrazione di un contegno illecito della p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c..

(13)

**Il T.a.r. Molise dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla compravendita mediante riscatto degli alloggi “ferroviari”.**

**[T.a.r. per il Molise, sezione I, sentenza 7 gennaio 2019, n. 11 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti](#)**

Ha chiarito il T.a.r. che gli alloggi “ferroviari”, di proprietà della società Ferrovie dello Stato italiane, sono beni di proprietà privata appartenenti non a una pubblica Amministrazione bensì a un soggetto privato (ancorché società a partecipazione pubblica) ed anche se sottostanno a un regime di riscatto da parte degli assegnatari simile a quello degli alloggi ERP, ciò non implica che debba sussistere una giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle controversie aventi a oggetto la cognizione della fase prenegoziale della cessione dell'alloggio all'assegnatario conduttore, né tampoco che possa ipotizzarsi una giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni pubblici.

**(14)**

**Il T.a.r. Napoli precisa che non può essere dichiarata la nullità ex art. 21 *septies*, l. 7 agosto 1990, n. 241 degli atti emessi in asserita violazione o elusione di un decreto monocratico cautelare, non essendo configurabile un “giudicato cautelare” derivato da decreto monocratico.**

**[T.a.r. per la Campania - Napoli, sezione IV, sentenza 2 gennaio 2019, n. 13 – Pres. Pappalardo, Est. Cavallo](#)**

Ha chiarito il T.a.r. che se è vero che l'art. 21 *septies*, l. n. 241 del 1990 stabilisce la nullità degli atti emessi in violazione o elusione del giudicato, e fermo restando che la giurisprudenza amministrativa è tendenzialmente favorevole alla equiparazione tra giudicato cautelare e giudicato di cui alla citata disposizione, ai fini della declaratoria, anche d'ufficio, della nullità dei provvedimenti amministrativi emessi contro il giudicato stesso (Cons. St.,

sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133), va altresì evidenziato che deve comunque trattarsi di una pronuncia a carattere esecutivo quanto meno stabile, come è il cd. "giudicato cautelare", che è riferibile alle ordinanze di primo grado divenute inoppugnabili ovvero alle ordinanze cautelari emesse dal giudice d'appello.

Infatti, la giurisprudenza riconosce normalmente al giudicato cautelare l'effetto conformativo o propulsivo nei confronti dell'Amministrazione sotto il duplice profilo di dovervi dare esecuzione e di precluderle, a pena di nullità ex art. 21 *septies*, l. n. 241 del 1990, l'adozione di qualsiasi atto che lo violi o lo eluda (Tar Napoli, sez. VI, 5 giugno 2012, n.2644), ma altrettanto indubbio è che tali effetti e vincoli vengono a cessare in uno alla decisione di merito ed alle definitive statuizioni qui rese, "il cui contenuto ben può essere diverso da quello della precedente ordinanza cautelare e/o di sua riforma in sede di appello", poggianti su "di una cognizione sommaria, finalizzata ad assicurare una tutela di natura interinale", posto che "l'eventuale difformità tra la decisione cautelare e quella di merito, stante l'autonomia tra i due rimedi e la diversità dei rispettivi presupposti, rientra nella fisiologia processuale e non dà luogo ad alcuna invalidità, essendo destinata a restare definitivamente assorbita dalla sentenza di merito", avverso la quale potrà evidentemente essere proposto appello, di guisa che anche il giudice di secondo grado, ove adito, potrà rendere le definitive statuizioni sulla *res controversa* nella sede della sua piena cognizione.

Da ciò discende che tali caratteristiche per nulla si attagliano alla decisione contenuta nel decreto monocratico emesso ex art. 56 c.p.a., il quale consiste, testualmente, in "*misure cautelari provvisorie*" in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, e che conserva efficacia a tempo limitato, posto che, in caso di accoglimento è efficace sino alla camera di consiglio fissata ex art. 55, comma 5, c.p.a. e la perde "*se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente*", fermo restando che esso "*è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata*" (art. 56, comma 4, c.p.a.).

Vi è quindi incompatibilità assoluta tra il combinato disposto dell'art. 21 *septies*, l. n. 241 del 1990 e artt. 114 e ss. c.p.a. rispetto al provvedimento favorevole emesso ai sensi dell'art. 56 c.p.a., il quale non solo non è menzionato dall'art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a tra i c.d. "altri provvedimenti" esecutivi ancorché ancora non passati in giudicato, a cui sia possibile applicare il rimedio del giudizio di ottemperanza, ma che altresì neppure può

rientrarvi per analogia, stante l'assoluta precarietà dei suoi effetti, sempre suscettibili di revoca e destinati ad esaurirsi nel brevissimo spazio tra sua emissione e convocazione della camera di consiglio.

Ed invero, il decreto monocratico emesso *inaudita altera parte* "iberna" gli effetti sostanziali, apparsi lesivi, specie nel caso di impugnazione dei cc.dd. "provvedimenti negativi" (diniego di concessioni, autorizzazioni, proroghe etc.), che, in quanto tali, sono idonei a produrre effetti innovativi della realtà, e pur scaturendo dalla richiesta di tutela di interesse pretensivo (nel caso di specie, alla proroga del contratto) non può essere inteso come configurante un provvedimento amministrativo sostitutivo e/o di concessione di quanto richiesto dalla parte, né tantomeno idoneo a "paralizzare" l'attività amministrativa; esso, per contro, ha la funzione di evitare che muti la realtà "fattuale" fino all'udienza cautelare, in cui decidere sulla scorta di una panoramica documentale più completa, siccome figlia della dialettica processuale in contraddittorio, assente al momento della deliberazione presidenziale.

(15)

**Il T.a.r. per il Veneto, sezione II, rimette alla Corte costituzionale la legge regionale del Veneto che consente di non rispettare le distanze dai confini nelle costruzioni.**

**[T.a.r. per il Veneto, sezione II, ordinanza 12 dicembre 2018, n. 1166 – Pres. Pasi, Est. Mielli](#)**

Il T.a.r. ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, l. reg. Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, per contrasto con gli artt. 3, 5, 114, comma 2, 117, comma 2, lett. l), e comma 6, nonché 118 Cost., nella parte in cui dispone la deroga della distanza dai confini prevista dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti dei Comuni.

**Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**



(16)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Comunicato del 9 gennaio 2019 avente ad oggetto il rinvio al 15 aprile dell'avvio dell'Albo dei commissari di gara.

Con il Comunicato del 9 gennaio 2019 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione informa che è stato differito l'avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019, prima previsto al 15 gennaio.